

**LICEO-GINNASIO STATALE
“GULLI E PENNISI”
ACIREALE**

**REGOLAMENTO
D’ISTITUTO**



**Anno di fondazione 1884/85
(R.D. n.2717 del 05/10/1884)**

PREMESSA

Ogni società che voglia costituirsi come comunità civile, ordinata e democratica necessita di norme condivise e rispettate. In special modo la scuola, come luogo privilegiato per la formazione e l'istruzione delle giovani generazioni, ha il diritto-dovere di porsi come comunità educante retta da regole chiare, precise e trasparenti. Alla luce di ciò, l'adozione di un regolamento assume, in un contesto educativo, una valenza particolare e si pone come elemento fondante del sistema formativo stesso. Infatti il conseguimento delle mete istituzionali richiede la partecipazione responsabile e l'autodisciplina di tutte le componenti dell'istituzione, nel rispetto della diversità dei compiti e delle attribuzioni. Come tale, questo regolamento interno intende concorrere alla crescita culturale, sociale, civile e morale di tutti i soggetti che interagiscono nella comunità-scuola e non va vissuto come un arido vincolo burocratico estraneo alla viva realtà formativa. L'osservanza e la condivisione delle regole renderanno viva tale "Costituzione interna" e contribuiranno fattivamente a quell'educazione alla legalità ed alla democrazia che costituiscono il fondamento di una società rispettosa del ruolo e della dignità di ognuno nonché civilmente ordinata.

Il presente regolamento, ispirandosi alla normativa vigente ed utilizzando gli spazi di autonomia che la recente legislazione riconosce alle istituzioni scolastiche, disciplina i vari momenti della vita del Liceo-Ginnasio Statale "Gulli e Pennisi" per renderlo, non immemore del suo glorioso passato, sempre più adeguato ed attrezzato per affrontare i problemi del presente e le sfide del futuro. Le norme contenute nel presente Regolamento osservano la normativa vigente in materia di legislazione scolastica.

Per i casi non previsti si rimanda al D.Lgs 16.04.1994 n. 297 (Testo Unico della Scuola), all'ultimo CCNL del comparto Scuola e alla restante normativa.

TITOLO I

ORGANI COLLEGIALI

NORME GENERALI

Art. 1 Sono Organi Collegiali della Scuola i Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti, il Consiglio d' Istituto.

Art. 2 Sono costituite, come organi di partecipazione democratica, le seguenti strutture: assemblee studentesche, comitato studentesco.

Art. 3 La scuola favorisce e promuove la più ampia partecipazione democratica di tutte le sue componenti (studenti, docenti, personale ATA, genitori) attraverso la costituzione di gruppi, commissioni e comitati, purchè gli stessi si presentino organizzati e concorrano al conseguimento delle mete istituzionali dell' Istituto.

Art. 4 Composizione, durata, competenze e funzionamento degli OO. CC sono fissati dalla Legge.

Art. 5 Un Organo Collegiale non può emanare delibere definitive in materie che coinvolgono anche le competenze di altri Organi, senza una loro preventiva consultazione. Le decisioni di un Organo Collegiale, in materia di sua competenza, sono vincolanti per un altro organo chiamato a deliberare per la parte che gli compete.

Art. 6 Per garantire un'organica e razionale attività, gli Organi Collegiali programmano il proprio lavoro all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 7 La convocazione degli Organi Collegiali è disposta con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data della riunione. È consentita, eccezionalmente, la convocazione d'urgenza, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, per sopravvenute ed impreviste necessità deliberative.

Art. 8 La convocazione degli Organi Collegiali, compatibilmente con le necessità d'ordine generale, viene effettuata sulla base di una rotazione che interesserà tutti i giorni della settimana, tranne il sabato.

Art. 9 Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stilato su registro a pagine numerate. È possibile visionare gli atti delle sedute su apposita richiesta scritta presentata al D. S. da chi ne ha legittimo interesse.

CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 10 Il consiglio di Classe è presieduto dal D. S. o da un suo delegato. Al docente coordinatore del Consiglio di classe, nominato dal D. S., sono attribuite le seguenti funzioni:

- cura i contatti ed i raccordi fra i docenti della classe;
- cura la stesura del processo verbale delle sedute del Consiglio di classe;
- stila la programmazione didattico-educativa generale della classe sulla base delle programmazioni disciplinari e degli apporti degli studenti e dei genitori;
- riferisce sull'andamento didattico e disciplinare della classe e su eventuali istanze o problemi sollecitati dagli alunni;
- cura i rapporti istituzionali con la classe e la informa sulle deliberazioni e disposizioni che la riguardano;
- cura l'ordinato svolgimento dei lavori delle assemblee di classe;
- segnala alla Dirigenza e alle famiglie i casi di assenteismo e riferisce al Consiglio sul numero complessivo di assenze/ritardi/uscite anticipate di ciascun alunno;
- segnala alla Dirigenza periodicamente le infrazioni degli alunni relative alle norme del regolamento generale dell' Istituto;
- controlla lo stato dell'aula scolastica in ordine agli arredi ed alla pulizia;
- autorizza le assemblee di classe;
- è referente di classe e si coordina con **quelli d' Istituto per** tutto ciò che concerne i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e le visite guidate;
- su delega del D. S. presiede le sedute dell' Organo Collegiale;
- prepara per le terze liceali il documento di classe per gli Esami di Stato;

- segnala ai docenti della classe i nominativi degli alunni in situazioni particolari e cura i contatti con il referente dell' educazione alla salute.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 11 Il Collegio dei Docenti, per garantire una maggiore funzionalità ed efficacia nell'esplicazione delle sue competenze, si articola in dipartimenti per aree disciplinari, in commissioni ed in gruppi di studio.

Art. 12 Il D. S. favorisce la più ampia ed attiva partecipazione ai lavori del Collegio depositando presso gli uffici di segreteria, almeno tre giorni prima della convocazione, la documentazione disponibile sui punti all'ordine del giorno.

DIPARTIMENTI

Art. 13 Il D. S., sentito il Collegio dei Docenti, nomina per ogni dipartimento un docente responsabile. I dipartimenti o coordinamenti di area hanno il compito di rendere più agevole lo scambio delle esperienze didattiche e di proporre una metodologia di lavoro che definisca in modo unitario strumenti, obiettivi e verifiche per singole discipline. Ogni dipartimento presenta proposte al Collegio dei docenti e/o al Dirigente Scolastico e/o al Consiglio d' Istituto in merito alla definizione degli obiettivi didattici minimi per ciascuna classe, ai criteri di valutazione, all'individuazione nei programmi di studio degli "snodi" fondamentali, alla presenza a scuola per approfondimenti di particolari tematiche di docenti universitari, all'acquisto di materiale didattico. I dipartimenti sono individuati dal Collegio dei Docenti.

COMMISSIONI

Art. 14 Le Commissioni sono articolazioni del Collegio dei docenti e di norma preparano i lavori per le deliberazioni conclusive.

CONSIGLIO D' ISTITUTO

Art. 15 I rappresentanti delle varie componenti possono prendere visione presso gli uffici di segreteria della documentazione relativa ai punti all' ordine del giorno, ivi depositata almeno tre giorni prima della convocazione. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle varie componenti, compatibilmente alla capienza ed idoneità dei locali disponibili. Non è ammesso il pubblico quando siano oggetto di discussione argomenti concernenti persone.

COMITATO STUDENTESCO

Art. 16 I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe devono esprimere un Comitato Studentesco d' Istituto. Il Comitato studentesco può essere convocato, dopo parere positivo del D. S., in via ordinaria, almeno tre giorni prima della riunione e, in via straordinaria, lo stesso giorno, dal Presidente o dalla maggioranza dei rappresentanti di classe al di fuori dell'orario scolastico. Il Presidente designa un Segretario che ha il compito di redigere, conservare e pubblicare i verbali delle Assemblee d'Istituto e delle riunioni del Comitato studentesco.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

NORME GENERALI

Art. 17 Nei locali interni dell' Istituto è assolutamente vietato fumare, secondo le norme vigenti. Le figure responsabili e i docenti cureranno l'osservanza del predetto divieto.

Art. 18 È vietato durante le ore di lezione e nel corso delle altre attività (collegi, consigli, colloqui, conferenze, etc.) l'uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche che non hanno finalità didattica.

Art. 19 È vietata qualsiasi forma di registrazione e di riprese audio-visive all'interno dell'Istituto senza la relativa autorizzazione dei soggetti interessati e/o del D. S.

Art. 20 Gli incarichi dei docenti responsabili dei laboratori, della Biblioteca, della Palestra, delle Aule speciali e dei Referenti previsti dal POF sono conferiti dal D. S.

Art. 21 Il funzionamento e le modalità di fruizione delle Aule speciali, della Biblioteca, della Palestra e dei Laboratori saranno definiti da specifici regolamenti interni.

Art. 22 I laboratori e le aule speciali sono a disposizione degli studenti se accompagnati da un docente.

Art. 23 L'uso dei locali e delle attrezzature dei laboratori è disciplinato da una periodica programmazione delle attività che devono essere comunicate al docente referente in tempo utile per garantire una razionale utilizzazione delle strutture.

Art. 24 I responsabili dei laboratori e delle aule speciali hanno i seguenti compiti:

1. preparare un orario settimanale di utilizzo delle strutture, coordinando le esigenze dei docenti e la disponibilità dell' assistente tecnico;
2. recepire le indicazioni dei docenti del dipartimento e dell' assistente tecnico in ordine alle esigenze didattiche ed alla sistemazione ed uso degli spazi;
3. programmare il piano annuale degli acquisti;
4. fungere da stimolo per la formulazione di progetti d' Istituto;
5. relazionare annualmente ai colleghi di dipartimento;
6. responsabilizzare gli studenti sulle norme di sicurezza;
7. valutare la compatibilità di attività ed usi non curricolari.

Art. 25 Lo svolgimento di qualsiasi attività che preveda la sospensione delle regolari lezioni in una classe necessita dei seguenti requisiti:

-preavviso di almeno due giorni per permettere ai colleghi eventuali modifiche delle regolari attività

-assenso scritto del/dei docente/i delle ore in cui sono previste tali attività

-il D. S., in determinate circostanze, sentiti tutti i docenti del Consiglio di classe, può autorizzare alcune attività che rispondono a particolari requisiti di ricaduta formativa.

INIZIO LEZIONI

Art. 26 I locali della Scuola sono aperti alle ore 7.30

Art. 27 L'inizio delle lezioni è scandito da due suoni di campana: il primo, alle ore 8.10, segnala agli studenti di avviarsi ordinatamente verso le classi; il secondo, alle ore 8.15, segnala l'inizio della prima ora di lezione.

La scansione oraria della giornata scolastica è la seguente: prima ora 8.15-9.15; seconda ora 9.15-10.10; terza ora 10.10-11.00; intervallo 11-11.15; quarta ora 11.15-12.10; quinta ora 12.10-13.05 sesta ora 13.05-14.00.

Art. 28 Gli studenti che fanno uso per recarsi a scuola di ciclomotori o motocicli sono tenuti a posteggiarli negli spazi predisposti. La scuola non è responsabile di eventuali furti o danni causati ai veicoli, anche se assicura la chiusura del cancello d'accesso durante le ore di lezione.

RITARDI E PERMESSI

Art. 29 La giustificazione dei ritardi e delle assenze e le richieste di permessi vanno effettuate sul libretto che dovrà essere ritirato dai genitori dei minorenni o dagli alunni maggiorenni all'inizio di ogni anno scolastico, previa apposizione della firma davanti al D. S. o ad un suo delegato.

Art. 30 Gli alunni pendolari, con regolare autorizzazione, sono ammessi in classe fino alle ore 8.30

Art. 31 Gli alunni residenti sono ammessi in classe fino alle ore 8.30 e dovranno giustificare il ritardo il giorno dopo

Art. 32 Ogni 5 ritardi, si dovrà giustificare con la presenza di uno dei genitori.

Art. 33 Dopo le ore 8.30 tutti gli alunni saranno ammessi in classe per la seconda ora di lezione e dovranno giustificare il ritardo il giorno dopo

Art. 34 Non sono consentite uscite anticipate prima delle ore 11.00, se non in casi assolutamente eccezionali.

Art.35 In ogni caso, gli alunni minorenni possono lasciare l'istituto prima della fine delle attività didattiche giornaliere solo se prelevati da uno dei genitori o da un delegato regolarmente autorizzato.

Art.36 Per gli alunni maggiorenni valgono le norme di cui agli artt. 30-31-32-33-34

Art.37 Gli alunni maggiorenni saranno autorizzati a lasciare l'istituto su richiesta da loro stessi sottoscritta, comunque attenendosi alle norme di cui all'art. 34 e previa comunicazione data ai genitori dal D.S. o da chi ne fa le veci.

ASSENZE

Art. 38 Le assenze sono giustificate dal docente della prima ora. Di norma la giustificazione della/e assenza/e va esibita il giorno stesso del rientro. In caso di inadempienza l'alunno viene ammesso in classe con riserva e sarà invitato a produrre, entro un massimo di due giorni dal rientro, la giustificazione scritta.

Art. 39 La quinta assenza è giustificata dal D. S. o da chi ne fa le veci alla presenza dei genitori.

Art. 40 Le giustificazioni delle assenze superiori ai cinque giorni devono essere corredate da certificato medico.

Art. 41 Le assenze collettive (più della metà della classe) sono giustificate alla presenza di uno dei genitori o del rappresentante legale.

PERMESSI DI USCITA DALL' AULA DURANTE LE LEZIONI

Art. 42 Di norma, l'uscita dalla classe è permessa soltanto alla terza e/o alla quinta ora su richiesta motivata dell'alunno.

Art. 43 È vietato agli alunni che si recano o rientrano dai servizi igienici sostare lungo i corridoi, nonché uscire dalle classi durante il cambio dell'insegnante.

Art. 44 L'uscita dalle classi per motivi didattici di gruppi di alunni o di intere classi all'interno dell'Istituto dovrà avvenire in modo silenzioso ed ordinato sotto la sorveglianza dell'insegnante o, in sua assenza, di un collaboratore scolastico.

Art. 45 Periodicamente saranno effettuate prove di sgombero dei locali dell'istituto per simulare eventi calamitosi secondo modalità previste dal relativo piano della scuola.

Art. 46 L'uscita dalle classi, al termine delle lezioni, dovrà improntarsi ad ordine e disciplina, evitando urla, schiamazzi e spintoni.

Art. 47 È consentito ai rappresentanti degli Organi Collegiali (Consigli di classe e d' Istituto), previa autorizzazione del D. S. di allontanarsi temporaneamente dalla loro classe, limitatamente al tempo necessario per svolgere le funzioni inerenti alla loro carica.

INTERVALLO SOCIALIZZANTE

Art. 48 L'intervallo socializzante ha una durata media di 15 minuti e viene effettuato, di norma, tra la terza e la quarta ora.

Art. 49 Il personale ausiliario controlla dall'esterno l'accesso ordinato ai servizi igienici.

Art. 50 La responsabilità della sorveglianza degli studenti durante la ricreazione spetta ai docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, secondo turni stabiliti dal D. S.

FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 51 Il Collegio dei docenti formula al D. S. proposte operative per la formazione e composizione delle classi. Il Consiglio d'Istituto e la R.S.U. ne fissano i criteri generali obbligatori e vincolanti. Il D. S., sulla base delle proposte del Collegio dei docenti e dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e dalla R.S.U., adotta il provvedimento formale.

BACHECHE

Art. 52 La Scuola predispone apposite bacheche riservate ai docenti, ai non docenti, ai genitori, agli studenti e alla R.S.U.

BIBLIOTECA

Art. 53 La biblioteca d' Istituto offre i seguenti servizi: libri in prestito; libri, riviste e gazzette ufficiali in consultazione; uso di attrezzature multimediali; iniziative culturali.

Art. 54 La gestione è affidata ad un responsabile nominato dal D. S.

Art. 55 Il docente responsabile, d'intesa con il direttore e i collaboratori:

- assicura la catalogazione dei libri, delle riviste, delle gazzette e dei materiali multimediali;
- propone l'acquisto di materiale librario, multimediale e delle attrezzature necessarie;
- organizza per gli alunni dell'istituto iniziative culturali di ricerca e di approfondimento;
- definisce ogni anno l'orario settimanale di apertura a tutte le componenti scolastiche;
- cura e definisce la frequenza del pubblico esterno alla scuola;
- promuove e organizza iniziative culturali rivolte anche a soggetti esterni;
- cura i rapporti con altre biblioteche e con le realtà editoriali.

AULA D' INFORMATICA ED INTERNET

Art. 56 La strumentazione informatica è utilizzata esclusivamente per finalità didattico-educative.

Art. 57 L' uso di internet è consentito al personale docente, non docente ed agli studenti esclusivamente per ragioni coerenti con gli specifici profili e le relative funzioni.

Art. 58 È vietato l' uso della posta elettronica per motivi personali.

Art. 59 Va rigorosamente rispettato l' uso delle licenze.

LOCALI E DOTAZIONI

Art. 60 I locali della scuola e le dotazioni sono patrimonio essenziale per le attività formative degli studenti e ad esse funzionali. Pertanto tutte le componenti dell' Istituto devono sentirsi responsabilmente e solidariamente impegnate per assicurare gli standard di sicurezza, igiene e salvaguardia di tale patrimonio.

Art. 61 Fatta salva la priorità riservata alle attività didattiche istituzionali, locali e dotazioni possono essere utilizzati per:

- attività integrative a quelle curricolari, di promozione culturale, di socializzazione tra gli studenti organizzate da docenti e/o studenti nello spirito del P.O.F. dell'istituto;
- attività culturali e formative temporanee organizzate da Enti Esterni all'Istituto, in un'ottica di apertura al territorio.

Art. 62 Le richieste d' uso dei locali e delle attrezzature e per le attività studentesche devono indicare motivazioni, tempi e modalità di utilizzo e vanno inoltrate al D. S. con preavviso di almeno 5 giorni e comunque in tempo utile per poter assicurare adeguata sorveglianza per la necessaria tutela di persone e cose.

Art. 63 Le richieste per l' uso dei locali e delle dotazioni da parte di enti esterni vanno inoltrate al D. S. ed il Consiglio d' Istituto, di concerto con la Provincia, ne regola l' utilizzo.

Il D. S. stipula con gli enti e società esterne apposite convenzioni e/o contratti che debbono prevedere:

- a) motivazione della richiesta di concessione;
- b) assicurazione circa l'osservanza della normativa in vigore in materia di sicurezza e, qualora richiesto per particolari attività, il possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- c) assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la custodia del patrimonio mobiliare ed immobiliare concesso, con l'impegno a rifondere ogni eventuale danno arrecato, anche se casuale, tramite copertura assicurativa R.C.

Per la concessione ci si atterrà al regolamento tipo della Provincia allegato al presente Regolamento.

FOTOCOPIATRICI

Art. 64 L' uso delle fotocopiatrici è consentito a docenti, studenti e personale ATA esclusivamente per uso didattico-amministrativo.

ATTIVITÀ SOSTITUTIVE DELL' INSEGNAMENTO DI RELIGIONE

Art. 65 La scuola, nella fase iniziale di programmazione didattica, stabilisce una serie di attività affidate a docenti disponibili per quegli studenti che non si avvalgono dell' insegnamento della religione cattolica.

ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE

Art. 66 Le attività didattiche esterne (visite guidate, manifestazioni culturali e sportive, viaggi d'istruzione, scambi culturali, stages, viaggi-studio) costituiscono parte integrante dell'attività didattica e richiedono l'autorizzazione sottoscritta dai genitori o di chi ne fa le veci.

Viaggi d' istruzione

Art. 67 I viaggi d'istruzione di più giorni vanno programmati all'inizio dell'anno scolastico dai Consigli di classe aperti a tutte le componenti. Le mete sono stabilite in coerenza con la programmazione didattico-educativa della classe. Tutti i viaggi d'istruzione, approvati dai Consigli di classe, si svolgeranno in primavera tra marzo e aprile.

Art. 68 Il Consiglio di classe per comprovati motivi disciplinari può vietare con parere motivato a singoli studenti la partecipazione a viaggi d'istruzione/scambi culturali/stages/viaggi-studio.

Art. 69 Tutti i viaggi d'istruzione approvati dai Consigli di classe debbono prevedere un tetto di spesa pro capite che non può superare il limite di € 500,00.

Art. 70 Di norma, ogni viaggio d'istruzione dovrà prevedere un tetto di alunni non superiore a sessanta/settanta unità.

Art. 71 I viaggi d'istruzione si effettuano se partecipa almeno il 60% degli alunni di ogni singola classe.

Art. 72 La Giunta esecutiva, sentito il D. S. che valuterà la domanda presentata, può decidere interventi economici a favore di allievi meritevoli in disagiate condizioni economiche.

Art. 73 I Consigli di classe accertano al loro interno le disponibilità dei docenti accompagnatori, in assenza dei quali il viaggio viene annullato.

Art. 74 Il Coordinatore di classe ed il referente dei viaggi d'istruzione si occuperanno dell'espletamento delle procedure dei versamenti su c/c delle quote di adesione, dell'acquisizione delle autorizzazioni delle famiglie e di quant'altro sarà ritenuto utile e funzionale ad una piena riuscita dell'iniziativa.

Art. 75 Il numero degli accompagnatori è fissato in 1 ogni 15/20 alunni. Viene data possibilità ai genitori di partecipare ai viaggi d'istruzione e di essere designati dal D. S. aiuto accompagnatori senza oneri per la scuola.

Art. 76 La durata massima del viaggio d'istruzione, in relazione anche al mezzo di trasporto, di norma viene così fissata:

- Classi quarte ginnasiali: fino a 3 pernottamenti in hotel
- Classi quinte ginnasiali: fino a 4 pernottamenti in hotel
- Classi prime liceali: fino a 5 pernottamenti in hotel
- Classi seconde liceali: fino a 5 pernottamenti in hotel
- Classi terze liceali: fino a 6 pernottamenti in hotel

Sono consentiti i viaggi all'estero solamente alle classi del triennio.

Art. 77 La responsabilità dell'Istituto nei confronti degli allievi minori cessa 15 minuti dopo l'arrivo del mezzo di trasporto al luogo di rientro prestabilito.

Art. 78 Gli studenti che non partecipano ai viaggi d'istruzione possono frequentare le lezioni come alunni uditori in altre classi, tranne diversa richiesta delle famiglie o dello studente se maggiorenne.

SCAMBI CULTURALI E STAGES

Art. 79 Gli scambi culturali di classe e gli stage, regolati da specifica normativa, possono essere effettuati dalle classi del biennio e del triennio sulla base di un progetto didattico in ambito disciplinare e pluridisciplinare approvato dal C.C.

Art. 80 La durata dello scambio e dello stage varia da un minimo di una settimana ad un massimo di due settimane, salvo eccezioni ampiamente motivate e comunque senza onere ulteriore per l'Istituto.

Art. 81 I docenti accompagnatori sono individuati dal D. S. all'interno del Consiglio di classe garantendo la presenza di almeno un docente con discreta padronanza della lingua utile a comunicare nel paese estero ospitante.

Art. 82 L'onere finanziario per la preparazione e l'attuazione delle iniziative di scambio è assunto dalle famiglie degli allievi partecipanti e dalla scuola nei limiti delle compatibilità finanziarie.

Art. 83 Sulla base di un articolato progetto didattico possono essere organizzati, per le classi del triennio stages presso Università, Enti, Scuole, Associazioni private o pubbliche, in Italia o all'estero preferibilmente nel paese di una delle lingue studiate e per periodi non superiori alle due settimane.

Art. 84 Ogni alunno non può partecipare a più di uno scambio culturale per anno scolastico.

Art. 85 Al rientro, gli accompagnatori redigeranno una relazione, da presentare al D. S., sull'esito del viaggio, con particolare attenzione alla qualità dei servizi forniti dall'Agenzia.

Art. 86 Il D. S. nomina per ogni anno scolastico i docente referenti per i viaggi d'istruzione, gli stages, gli scambi culturali e di viaggi-studio, col compito di sovrintendere agli aspetti organizzativi in collaborazione con i coordinatori, la Dirigenza e l'area amministrativa.

CENTRO D' INFORMAZIONE E CONSULENZA (CIC)

Art. 87 È istituito un Centro d'informazione e consulenza (CIC) finalizzato alla promozione e realizzazione di iniziative volte ad assicurare agli studenti e alle loro famiglie informazioni e consulenze di natura sanitaria, sociale, psicologica, sessuale e culturale.

Art. 88 Il punto di riferimento e di collegamento per le realizzazioni di progetti connessi all'attività di consulenza e di informazione del Centro è il docente referente, designato dal D. S. su proposta del Collegio dei docenti.

Art. 89 Le attività del Centro sono programmate dal gruppo di lavoro costituito dal D.S., con funzioni di promozione e coordinamento, dal docente referente e da eventuali collaboratori.

TITOLO III

STUDENTI

Art. 90 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata nel rispetto della identità di ciascuno e nella pluralità delle idee prescindendo dalle condizioni sociali, politiche e religiose.

Art. 91 La Comunità scolastica, nella molteplicità delle sue esigenze, si impegna a promuovere la solidarietà fra tutti i suoi componenti (alunni, docenti, personale amministrativo-tecnico-ausiliario) con modelli di comportamento e con uno stile di lavoro volti a valorizzare gli elementi aggreganti.

Art. 92 Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni prese dagli Organi Collegiali e per ciò che riguarda tutto quanto attiene all'organizzazione scolastica è chiamato ad esprimere la sua opinione mediante consultazioni che sono indette dal Capo d'Istituto dietro presentazione di una motivata istanza scritta da parte dei rappresentanti degli studenti.

Art. 93 Lo studente, all'atto dell'iscrizione, ha diritto a ricevere gratuitamente copia del presente regolamento, della carta dei servizi e del POF.

Art. 94 Lo studente, su richiesta scritta e motivata al Capo d'Istituto, può prendere visione dei verbali delle sedute dei Consigli di Classe, del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto.

Art. 95 Lo studente ha il diritto di conoscere la programmazione annuale del Consiglio di Classe e quella delle singole discipline.

Art. 96 La scuola, valorizzando il ruolo e la funzione degli Organi Collegiali come strumento di partecipazione democratica, ricerca e sollecita il concorso dei rappresentanti degli studenti, per quanto di loro competenza, nella fase di elaborazione del POF e della programmazione annuale del Consiglio di Classe (anche di quelle disciplinari).

Art. 97 Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, basata su verifiche frequenti. Pertanto, il docente informerà l'alunno sui risultati delle verifiche orali, elaborando un giudizio articolato e motivato. I risultati delle verifiche scritte, invece, sono comunicati entro un tempo ragionevolmente breve dal loro svolgimento.

Art. 98 La scuola istituisce progetti di orientamento volti a prevenire l'eventuale dispersione scolastica e a recuperare i disagi dovuti a difficoltà nei processi di apprendimento.

Art. 99 Le assemblee studentesche si pongono come occasione di partecipazione democratica e come strumento privilegiato per discutere i problemi della scuola e della società e sono finalizzate alla formazione culturale e civile degli studenti.

Art. 100 Lo studente ha il diritto di riunione e di assemblea ad ogni livello, in ore pomeridiane, su richiesta scritta presentata almeno 3 giorni prima al Capo d'Istituto nella quale sono specificati data, attività, finalità e modalità di attuazione.

Art. 101 Sono ammesse assemblee di classe una volta al mese, tranne che nel mese conclusivo delle lezioni, su richiesta scritta presentata dai rappresentanti di classe al coordinatore almeno 3 giorni prima del loro svolgimento. Tale richiesta deve obbligatoriamente riportare la data, le ore di svolgimento (massimo due), l'ordine del giorno, la firma dei richiedenti e quella dei professori delle ore interessate.

Art. 102 I rappresentanti di classe presiedono l'assemblea, ne curano l'ordinato svolgimento, e stilano, in modo succinto, i verbali con le risultanze. Sarà loro compito, inoltre, fare in modo che ci sia un'equa distribuzione delle ore richieste fra le varie discipline, possibilmente in proporzione al loro monte-ore complessivo. Tutti i docenti sono tenuti a riconoscere ed a garantire il diritto di cui al precedente comma.

Art. 103 Le deliberazioni delle assemblee di classe hanno valore vincolante per i rappresentanti eletti dagli alunni della classe negli Organi Collegiali e nel Comitato studentesco.

Art. 104 L'assemblea di classe ha le stesse finalità di quelle d'Istituto. Su richiesta degli studenti, le due ore mensili possono essere utilizzate per attività di ricerca, servizi e lavori di gruppo. Si possono altresì concordare con i docenti attività complementari.

Art. 105 I docenti delle ore utilizzate per l'assemblea possono scioglierla in caso di constatata e manifesta impossibilità di ordinato svolgimento.

Art. 106 Fatto salvo il diritto/dovere del docente alla vigilanza durante le ore di assemblea, gli studenti possono chiedere all'insegnante di allontanarsi dall'aula per discutere senza condizionamenti argomenti di particolare riservatezza.

Art. 107 Sono ammesse assemblee di Istituto, nel limite delle ore di lezione di una giornata ed a rotazione nei giorni della settimana, tranne che nei mesi di settembre e maggio, su richiesta scritta presentata al D. S. dal presidente del Comitato studentesco o dal dieci per cento degli studenti dello stesso almeno una settimana prima della data fissata. Tale richiesta deve obbligatoriamente riportare la data di svolgimento dell'assemblea, l'ordine del giorno, la/le firma/e del/i richiedente/i, i nominativi di eventuali soggetti esterni.

Art. 108 All'assemblea possono partecipare soggetti esterni alla scuola, previa autorizzazione del D. S. sentito il Consiglio d'Istituto.

Art. 109 Le assemblee d'Istituto possono svolgersi in strutture esterne all'edificio scolastico e l'eventuale onere finanziario è totalmente a carico della scuola.

Art. 110 Il D. S. od un suo delegato ha potere di intervento nel caso di infrazioni del regolamento o in caso di constatata e manifesta impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 111 Per la validità delle votazioni delle assemblee di classe, d'Istituto e del Comitato studentesco è necessaria la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti). Verranno adottate quelle deliberazioni che hanno ricevuto la maggioranza relativa dei voti validi.

Art. 112 La Scuola consente la libera circolazione di giornalini e di scritti degli studenti nel rispetto della libertà di espressione. Si fa divieto, però, di divulgare tali pubblicazioni se contengono articoli che siano in qualche modo lesivi delle persone o delle istituzioni.

DOVERI

Art. 113 Gli studenti devono frequentare regolarmente i corsi ed assolvere con assiduità gli impegni di studio.

Art. 114 Il comportamento degli studenti nei confronti del D. S., dei docenti, del personale non docente e dei compagni deve essere corretto ed improntato a reciproco rispetto.

Art. 115 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare gli strumenti in dotazione all'Istituto in modo corretto e consapevole, ed a mantenere puliti ed integri banchi, sedie, muri ed arredi in genere.

Art. 116 Gli studenti sono tenuti a venire a scuola puliti e curati nella persona e con abbigliamento adeguato alla serietà educativa dell'istituzione scolastica.

Art. 117 Gli studenti sono responsabili della custodia degli oggetti personali.

Art. 118 Gli studenti sono tenuti a comportarsi educatamente, rispettando le decisioni dei docenti accompagnatori durante i viaggi d'istruzione, le visite guidate e tutte quelle attività che si svolgono all'esterno dell'Istituto.

Art. 119 Gli studenti sono tenuti a portare con sé il libretto personale, privilegiato strumento di comunicazione nel rapporto tra scuola e famiglia.

Art. 120 Gli studenti sono tenuti ad osservare le indicazioni ed i richiami del personale ausiliario preposto alla vigilanza durante gli intervalli, la ricreazione e la temporanea assenza dei docenti.

TITOLO IV

DISCIPLINA

Art. 121 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative ed orientanti e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 122 La responsabilità disciplinare è personale.

Art. 123 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 124 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 125 Non può essere sanzionata in alcun modo la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Art. 126 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate al principio della riparazione del danno.

Art. 127 Le sanzioni tengono conto della personalità e della situazione personale dello studente.

Art. 128 La scuola offre allo studente la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 129 L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (sospensione) viene disposto solo in presenza di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Art. 130 In caso di reati o di pericolo per l'incolumità delle persone, lo studente può essere allontanato dalla comunità scolastica per periodi commisurati alla gravità dell'illecito.

Art. 131 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore ai quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio d'istituto.

Art. 132 Anche nei periodi di allontanamento la scuola stabilisce rapporti con lo studente e la sua famiglia, al fine di preparare il rientro nella comunità.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

INFRAZIONI/REATI

Art. 133

- 1) Ritardi abituali
- 2) Assenze non giustificate
- 3) Frequenza discontinua e saltuaria non adeguatamente giustificata
- 4) Negligenza nell'assolvere gli impegni di studio
- 5) Comportamenti che causano disturbo all'ordinario svolgimento delle lezioni (es. uso di telefoni cellulari)
- 6) Non osservanza delle norme del regolamento d'Istituto
- 7) Mancanza di rispetto, in contesto didattico-educativo, nei confronti del D. S., dei docenti, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, dei compagni, dei genitori e di terzi
- 8) Scorretta utilizzazione volontaria delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici
- 9) Comportamenti inadeguati che arrecano danni al patrimonio della scuola
- 10) Comportamenti che peggiorano la qualità della vita all'interno dell'ambiente scolastico o in contesti didattico-educativi
- 11) Comportamenti non consoni all'ambiente educativo
- 12) Offese al decoro personale, al sentimento religioso, alle regole della civile convivenza

- 13) Riproduzioni e registrazioni audio-video non autorizzate
- 14) Altri comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona
- 15) Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione
- 16) Comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti del D.S., del personale docente, del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, dei compagni, dei genitori e di terzi in ambito scolastico o didattico-educativo
- 17) Lesioni personali volontarie ai componenti della comunità scolastica e/o soggetti terzi in contesto didattico-educativo
- 18) Violazioni del codice penale che non comportino restrizione della libertà personale
- 19) Violazioni del codice penale con misure che comportino restrizione della libertà personale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLI

Art. 134

- a) Ammonizione verbale: il docente
- b) Ammonizione scritta con comunicazione ai genitori: il docente
- c) Ammonizione scritta con diffida: il D.S.
- d) Sospensione temporanea per brevi periodi (massimo tre giorni) con permanenza in Istituto o attività sostitutive: il D.S.. Comunicazione ai genitori
- e) Sospensione ed allontanamento dalla scuola fino ad un massimo previsto di 15 giorni o attività sostitutive: il Consiglio di classe. Comunicazione ai genitori.
- f) Sospensioni e allontanamento dalla scuola fino ad un massimo previsto di 15 giorni per gravi infrazioni commesse da alunni di più classi: i Consigli di classe interessati con la componente alunni e genitori dopo eventuale seduta collegiale. Comunicazione ai genitori.
- g) Denuncia all' Autorità giudiziaria: D.S., Consiglio di Classe, docente

MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

Art. 135

- Per le infrazioni di cui al punto 1 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub A-B-C
- Per le infrazioni di cui al punto 2 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub B-C
- Per le infrazioni di cui al punto 3 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub A-B
- Per le infrazioni di cui al punto 4 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub A-B
- Per le infrazioni di cui al punto 5 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub A- B-C-D
- Per le infrazioni di cui al punto 6 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub A-B-C-D-E-F
- Per le infrazioni di cui al punto 7 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub A-B-C-D-E
- Per le infrazioni di cui al punto 8 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub A-B-C-D
- Per le infrazioni di cui al punto 9 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub A-B-C-D
- Per le infrazioni di cui al punto 10 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub A-B-C
- Per le infrazioni di cui al punto 11 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub A-B-C
- Per le infrazioni di cui al punto 12 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub A-B-C-D-E-F
- Per le infrazioni di cui al punto 13 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub A-B-C-D-E-F
- Per le infrazioni di cui al punto 14 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub C-D-E-F
- Per le infrazioni di cui al punto 15 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub E-F
- Per le infrazioni di cui al punto 16 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub E-F-G.
- Per le infrazioni di cui al punto 17 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub E-F-G
- Per le infrazioni di cui al punto 18 dell' Art. 136 si adottano le sanzioni sub G

ORGANO DI GARANZIA

Art. 136 È istituito un organo di garanzia, di durata annuale, composto da un rappresentante degli alunni, membro del Consiglio d'Istituto, da un docente designato dal Collegio dei docenti, da un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, da un genitore o da un membro espresso dal Consiglio d'Istituto e dal D. S.

Art. 137 L'organo, presieduto dal D. S., decide sui ricorsi presentati dagli studenti o dai genitori avverso le sanzioni di cui alle lettere d), e), f). L'organo è autorità competente, altresì, nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 138 Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non è ammessa, nella fase di voto, l'astensione dei componenti dell'organo.

TITOLO V

PERSONALE DELLA SCUOLA

DIRIGENTE SCOLASTICO

Art. 139 Il D. S. assicura la gestione unitaria ed efficiente dell'istituzione scolastica nel perseguimento dell'obiettivo della qualità del servizio; egli assicura, inoltre, la propria presenza tutte le volte in cui sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità e nell'ambito delle sue funzioni promuove e valorizza le risorse umane e professionali di cui dispone l'Istituto, garantendo un equo e paritetico trattamento.

Art. 140 Il D. S. fornisce tutto il materiale necessario relativo all'ordine del giorno ai componenti del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti affinché gli incontri collegiali si svolgano nella piena consapevolezza dei soggetti partecipanti.

DOCENTI

Art. 141 La funzione docente realizza il processo di insegnamento-apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile degli alunni sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento scolastico. Essa si fonda sull'autonomia culturale e professionale, intesa nella sua dimensione individuale e collegiale.

Art. 142 Il comportamento dei docenti nei confronti del D. S., degli studenti, del personale non docente e dei colleghi deve essere corretto ed improntato a reciproco rispetto.

Art. 143 I docenti sono tenuti a rispettare la personalità degli alunni, a favorirne lo sviluppo umano e civile, a sostenerli ed incoraggiarli in conformità alle finalità educative e formative della programmazione didattica favorendo il recupero di situazioni di svantaggio.

Art. 144 I docenti sono tenuti ad informare i genitori in modo chiaro ed esauriente sull'andamento del processo formativo favorendo il dialogo fra tutte le componenti.

Art. 145 I docenti sono tenuti ad essere presenti in Istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio del proprio orario di lezione e ad assicurare, con la propria vigilanza, un ordinato accesso degli allievi nelle aule, nelle palestre e nei laboratori.

Art. 146 I docenti sono tenuti a tenere aggiornati i registri personali e quelli generali.

Art. 147 I docenti devono custodire i registri personali negli appositi cassetti dell'Istituto.

Art. 148 I docenti non possono, se non per gravi motivi, lasciare incustodite le aule, le palestre ed i laboratori. In caso di assenza momentanea essi interesseranno il personale ausiliario perché assicuri la dovuta sorveglianza.

Art. 149 Il docente deve assicurare un rapido cambio dell'ora, interessando il personale ausiliario in caso di eccessivo ritardo.

Art. 150 I docenti sono tenuti all'obbligo della vigilanza durante le ore delle assemblee di classe e dell'intervallo socializzante e per quel che riguarda quelle d'Istituto vige la normativa in materia (DPR 31/5/74 n°416, titolo II Art. 43).

Art. 151 I docenti a disposizione sono tenuti a rimanere nella sala dei professori per l'intera durata delle ore di disponibilità ed a comunicare al D. S. od ai Collaboratori l'eventuale allontanamento.

Art. 152 I docenti chiamati a sostituire i colleghi assenti devono garantire in quelle ore un regolare servizio didattico annotando sul registro di classe l'argomento trattato.

Art. 153 Qualsiasi variazione d'orario deve essere comunicata al D. S.

Art. 154 I docenti devono ritirare ogni giorno il registro di classe presso i collaboratori scolastici e riconsegnarlo agli stessi alla fine delle lezioni.

PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO

Art. 155 Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve le funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività della istituzione scolastica, in rapporto di collaborazione con il D. S. e con il personale docente.

Art. 156 L'orario di servizio del personale A.T.A., nel rispetto delle norme contrattuali, deve essere adeguato alle esigenze della organizzazione amministrativa e didattico-formativa della scuola.

Art. 157 Gli uffici di segreteria assicurano, nell'ambito della flessibilità consentita dal contratto nazionale di lavoro, un'apertura pomeridiana settimanale secondo un orario che sarà fissato dal responsabile dei servizi stessi.

Art. 158 Gli uffici di segreteria assicurano il rilascio di certificazioni, nonché di estratti, di copie di documenti e di quant'altro rientra nei doveri d'ufficio entro i termini di legge.

Art. 159 L'accesso agli uffici di segreteria è consentito solo per esclusive ragioni di servizio.

Art. 160 Il personale ausiliario assicura l'apertura dei locali alle ore 7.45 e così pure l'apertura e la chiusura dei cancelli. Esso assicura, inoltre, la sorveglianza degli alunni nei casi contemplati dal presente regolamento.

Art. 161 Il personale ausiliario ha il dovere di fare una scrupolosa pulizia giornaliera delle aule, dei bagni, dei laboratori e di tutti quegli ambienti dove si esplica l'attività formativa. Deve, altresì, curare settimanalmente le pulizie di tutti gli spazi esterni (cortile e stradelle d'accesso).

Art. 162 Le pulizie dei servizi igienici devono essere effettuate alla fine di tutte le attività didattiche, quelle delle classi anche al termine delle lezioni.

Art. 163 Il personale ausiliario rifornisce, con regolarità, le classi del materiale didattico occorrente e, su richiesta dei docenti, provvede altresì a fornire quanto è necessario per l'attività quotidiana.

Art. 164 Il personale ausiliario ha il dovere di comunicare al D. S. od ai suoi collaboratori l'eventuale mancanza di insegnanti nelle classi affinché si provveda ad una celere sostituzione. È tenuto, inoltre, a richiamare gli alunni che si attardano nei corridoi e ad invitarli ad entrare sollecitamente in classe.

Art. 165 Il personale ausiliario cura la sorveglianza degli ingressi dall'inizio alla fine delle lezioni, provvede ad indirizzare gli utenti ai vari uffici e fa rispettare il divieto, per gli estranei, d'accedere alle classi durante le ore di lezione.

Art. 166 Il personale ausiliario impronterà il suo rapporto con gli alunni al reciproco rispetto, avendo cura di tenere distinti i differenti ruoli all'interno dell'istituzione scolastica.

Art. 167

Il personale ausiliario collabora con i docenti nella sorveglianza degli studenti.

TITOLO VI

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 168 La scuola valorizza e ricerca un proficuo rapporto con i genitori degli alunni al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi propri dell'Istituto. Questo rapporto è improntato ad uno spirito di leale collaborazione con tutte le componenti della scuola evitando ogni forma di conflitto e ricercando sempre le ragioni di un accordo costruttivo.

Art. 169 I genitori hanno facoltà di costituire un Comitato formato da tutti i rappresentanti eletti nei Consigli di classe. Il Comitato dei genitori ha funzione di proposta, organizzazione e coordinamento ed ha la possibilità di riunirsi ogni qualvolta se ne presenti la necessità dandone comunicazione al D.S.

Art. 170 I genitori hanno altresì diritto a riunirsi in assemblee plenarie di classe e di Istituto. La scuola si farà carico di garantire l'utilizzo dei locali compatibilmente con le esigenze didattiche.

Art. 171 Le assemblee di classe dei genitori vengono indette dai rappresentanti di classe o da almeno un quinto dei genitori della classe su richiesta scritta in cui dovrà obbligatoriamente figurare l'ordine del giorno.

Art. 172 Le assemblee plenarie di Istituto dei genitori vengono indette dal presidente del Comitato, ove sia stato eletto, o da almeno un quinto dei rappresentanti eletti nei consigli di classe su richiesta scritta che dovrà riportare d'obbligo l'ordine del giorno.

Art. 173 Di norma le richieste di cui ai due articoli precedenti sono presentate al D.S. almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle assemblee, salvo casi eccezionali che saranno comunicati tempestivamente. Il D.S., autorizzate le assemblee, provvederà a darne comunicazione ufficiale a tutti i genitori con un comunicato affisso all'albo degli stessi.

Art. 174 I genitori hanno diritto ad essere informati in modo trasparente sul profitto, sul comportamento e sul processo di maturazione dei propri figli.

Art. 175 Il Collegio dei docenti garantisce il diritto di cui all'articolo precedente individuando un momento di incontro settimanale che i singoli docenti gestiranno autonomamente.

Art. 176 Il Collegio dei docenti garantisce altresì incontri plenari quadrimestrali con i genitori degli alunni che, possibilmente, vengano effettuati per sezioni in ore non coincidenti, al fine di valorizzare pienamente l'aspetto didattico e formativo di questi momenti.

Art. 177 I genitori devono tenersi costantemente informati sull'andamento didattico disciplinare dei propri figli e collaborare con i docenti, nel rispetto delle reciproche competenze, al raggiungimento delle finalità educative. Il libretto personale dello studente è il mezzo ufficiale di comunicazione tra scuola e famiglia.

Art. 178 I genitori devono far sì che i propri figli arrivino a scuola in orario e motivino le assenze; essi devono prendere visione, inoltre, controfirmando, di tutte le comunicazioni ufficiali della scuola. Nello spirito di collaborazione, i genitori devono controllare che i propri figli assolvano ai loro doveri scolastici con un'opera costante di stimolo e di supporto.

Art. 179 Il D. S. assicura la sua piena disponibilità ad incontrare i genitori secondo tempi e modalità prestabilite.

TITOLO VII

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Art. 180 La Scuola si pone come struttura aperta nei confronti del territorio e centro di attività culturali, sociali, sportive e di tempo libero per gli studenti. Come tale essa agevola e promuove la libera creatività studentesca e tutte le iniziative territoriali coerenti e armoniche con le sue finalità educative.

Art. 181 La Scuola permette agli studenti, previa comunicazione al D. S., di svolgere autonomamente tutte le iniziative che abbiano finalità di crescita umana e culturale, purché rispettino le norme giuridiche relative alla sorveglianza e alla tutela dei beni e dei servizi.

Art. 182 Le iniziative si svolgono, compatibilmente con gli interventi posti in essere dal Collegio dei docenti, dai Consigli di classe o da singoli docenti che hanno comunque diritto di priorità, nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.

Art. 183 Le iniziative studentesche sono realizzate mediante i seguenti finanziamenti:

- a) contributi volontari
- b) autofinanziamento
- c) risorse esterne
- d) contributi della scuola

Art. 184 Nel caso di somme erogate da privati è necessario il parere favorevole del Consiglio d'Istituto.

Art. 185 Le iniziative possono sempre essere sospese dal D.S. in caso di sopravvenuti urgenti e gravi motivi, sentito il parere del Consiglio d'Istituto che ratifica la sospensione.

NORME DI REVISIONE

- 1) Il presente regolamento può essere modificato dallo stesso organo che lo ha adottato (Consiglio d'Istituto) con la maggioranza qualificata dei $2/3$ dei componenti.
- 2) Eventuali norme del regolamento che dovessero contrastare con successive disposizioni di legge saranno adeguate a quest'ultime.

INDICE

PREMESSA	pag. 3
TITOLO I	
Organi Collegiali	pag. 4
Consiglio di classe	pag. 5
Collegio dei docenti	pag. 6
Dipartimenti	pag. 6
Consiglio d'Istituto	pag. 7
Comitato studentesco	pag. 7
TITOLO II	
Organizzazione scolastica	
Norme generali	pag. 8
Inizio lezioni	pag. 9
Ritardi e permessi	pag. 10
Assenze	pag. 11
Permessi d'uscita	pag. 11
Intervallo socializzante	pag. 12
Formazione delle classi	pag. 12
Bacheche	pag. 12
Biblioteca	pag. 13
Aula d'Informatica	pag. 13
Attività didattiche esterne	pag. 15
TITOLO III	
Studenti	pag. 17
TITOLO IV	
Disciplina	pag. 19
TITOLO V	
Personale della scuola	pag. 28
TITOLO VI	
Rapporti con le famiglie	pag. 32
TITOLO VII	
Rapporti con il territorio	pag. 34